



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 05/07/2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 2559/2016 RG avente ad oggetto: “ indennità vacanza contrattuale ”

TRA

MARA DE ROSSI - rappresentata e difesa dagli Avvocati **PERDICHIZZI GIANLUCA** e **FIAMINGO ANTONIO** ed elettivamente domiciliata come in atti (in Indirizzo Telematico),
- **ricorrente**

E

RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati **ROCCO DI TORREPADULA FRANCESCO** e **ROCCO DI TORREPADULA NICOLA GIANALFONSO**, **ROCCO DI TORREPADULA ELOISA** e **SONCINI CARLO** ed elettivamente domiciliata in **VIA SFORZA FRANCESCO 5 20122 MILANO**,
- **resistente**

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 19/12/2016 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, chiede << - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la somma dovuta a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale in relazione ai dedotti periodi temporali, per tutte le ragioni di cui alla parte motiva del presente atto; - condannare per l'effetto la Società convenuta a liquidare alla ricorrente, per il dedotto titolo, la somma di € 730,60 a lordo di ritenute e contribuzioni di legge, ovvero la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre accessori dalla maturazione delle singole poste creditorie sino al soddisfo; - con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22%, da **distrarsi** a favore dei difensori antistatari **ex art. 93 cpc.**>>

Con articolata memoria depositata in data 10/2/2017 si è costituita la società resistente contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo << - **in nel merito in via principale**: respingere le domande tutte formulate nel ricorso di cui è causa, in quanto infondate, per i motivi tutti diffusamente esposti in narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione; - **in subordine**: nella denegata e non creduta ipotesi



di accertamento del diritto dei ricorrenti al pagamento della *indennità di vacanza contrattuale* di cui è causa: accertare il diritto dei ricorrenti al pagamento di importi comunque inferiori a quelli libellati, previa ammissione della società convenuta ad elaborare propri conteggi ed eventuale CTU contabile;>>.

Istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata discussa all'udienza del 5/7/2017 e decisa come da dispositivo di seguito riportato.

*** **

Deve condividersi quanto affermato dal Giudice del lavoro- Tribunale di Venezia (sentenza n. 495/2017 del 27/6/2017, dott.ssa Menegazzo) secondo il quale:

<<- sussiste il diritto della ricorrente alla corresponsione in suo favore dell'IVC per i periodi in cui ha prestato attività lavorativa, come sopra indicati, tutti successivi all'1/4/2010 ovvero ai 3 mesi successivi alla scadenza prevista per il CCNL Anaste 2006-2009, pacificamente applicato al rapporto;

- tale contratto, infatti, richiamava in toto per la parte normativa il precedente CCNL 2002-2005 sicché doveva ritenersi riprodotto l'art. 2 in punto debenza dell'IVC "dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalle data di scadenza ..., ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva";

- è invero pacifico che il CCNL 2006-2009 scadesse al 31/12/2009, sicché l'IVC risultava dovuta dall'1/4/2010 e spettava semmai a parte convenuta eventualmente dimostrare una diversa e successiva decorrenza, in correlazione con presentazione di piattaforma dopo l'1/4/2000, sia per il principio di vicinanza della prova che perché si sarebbe trattato di elemento impeditivo rispetto al diritto rivendicato in ricorso;

- il diritto all'IVC qui azionato non è venuto meno per effetto delle previsioni del nuovo CCNL, dimesso da parte resistente in uno con le note conclusive, in quanto con esso viene abrogata l'IVC e si afferma la non debenza di somme a questo titolo ma solo a far data dall'1.1.2017, considerata la retroattività del nuovo accordo, dell'aprile 2017, all'1.1.2017: le parti sociali con le previsioni richiamate da parte resistente (art. 2, co. 5, art. 71 ed allegato 1) hanno inteso solamente sancire che alla scadenza del nuovo CCNL l'IVC non sarebbe stata dovuta (artt. 2, co. 5, e 71) e che neppure l'IVC avrebbe dovuto essere corrisposta per il periodo dall'1.1.2017 al 12.4.2017 - data di sottoscrizione del CCNL - (allegato 1), e questo è evidente dagli espliciti riferimenti alle tempistiche contenuti nell'art. 71 e nell'allegato 1 del nuovo CCNL;

- non sono dunque pertinenti nella fattispecie in esame i richiami giurisprudenziali operati da parte resistente a proposito della natura di anticipo e della provvisorietà delle erogazioni a titolo di IVC, posto che la ricorrente non ha azionato l'IVC per il periodo successivo all'1.1.2017;



- in ordine al *quantum*, non si condividono le contestazioni di parte resistente: innanzitutto non risulta utilizzabile l'indice IPCA, che nell'ambito dell'accordo quadro tra le parti sociali del 2009 (doc. 4 resist.) costituiva un criterio da meglio dettagliare ad opera di soggetto terzo, e comunque da introdurre a partire dai nuovi CCNL stipulati successivamente alla scadenza dei CCNL vigenti al momento dell'adozione del nuovo accordo interconfederale (aprile 2009, cfr. doc. 16 ric., art. 6.2);

- risulta inoltre coerente con la fattispecie per cui è causa fare riferimento al tasso di inflazione programmato del 2010, anno a partire dal quale risulta dovuta l'IVC, anche per le annualità successive, anche se in relazione ad esse il TIP era inferiore, essendo ciò in linea con la finalità dell'istituto che è quella di adeguare la retribuzione alle dinamiche inflattive nonostante il mancato rinnovo del CCNL; altrimenti, il datore di lavoro che non addivenga ad un nuovo accordo sindacale per più annualità consecutive finirebbe per beneficiare, sulla stessa retribuzione "bloccata", della minore inflazione prevista per gli anni successivi;

[...]>>.

Per contro ritiene il giudicante di non condividere l'interpretazione della Corte d'Appello di Milano opposta all'odierna, ed in particolare ritiene non significativo l'utilizzo dell'aggettivo <<definitiva>> in riferimento alla soppressione dell'IVC, posto che se l'istituto fosse già stato abrogato non vi era bisogno di abrogarlo nuovamente mentre non è data comprendere la possibilità di una abrogazione non definitiva.

Quanto ai conteggi anche ad ammettere la correttezza del rilievo della società resistente - che attiene , si tratta di una differenza talmente minima che appare antieconomico il ricalcolo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi, previsti dal DM 55/2014 per le controversie di lavoro, scaglione sino a € 1.100, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente a titolo di indennità di vacanza contrattuale dal 4/4/2010 al 31/12/2016 nella misura di € 730,60 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- 2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 490,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratisi anticipatari.

Venezia, 05/07/2017



IL GIUDICE

dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara

